

Associazione Athena Musica aps

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "Athena Musica aps".

Art. 2

Sede


L'associazione ha sede presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna (via Barberia 4, 40123 Bologna).

Eventuale mutamento di indirizzo comporta modifica dello Statuto, eccettuato il caso che la variazione avvenga all'interno del Comune di Bologna (un mutamento di indirizzo all'interno del Comune di Bologna viene deliberato dal Consiglio Direttivo).

Art. 3

Oggetto sociale

"Athena Musica aps" è un libero sodalizio senza fini di lucro che persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione intende promuovere gli studi e la ricerca nel campo dell'estetica musicale, della filosofia della musica e di ogni altra rappresentazione intellettuale della musica. L'Associazione interpreta la cultura musicale, in ogni espressione, come elemento utile alla collettività in quanto portatrice di valori universali. In coerenza con tale convincimento ne persegue la diffusione nel proprio settore anche con attività di formazione e divulgazione, e apre al pubblico ogni sua iniziativa.



Art. 4

Attività

In attuazione delle finalità indicate al precedente articolo, l'attività dell'Associazione si sviluppa nei seguenti settori:

- ricerca scientifica di interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- attività editoriale di promozione delle attività di interesse generale indicate dal presente articolo, anche attraverso apposite collane di studi cartacei e digitali.

L'Associazione può sviluppare collaborazioni occasionali o permanenti con Enti, Società, Istituti e Organizzazioni internazionali, nazionali e locali nei quali riconosca affinità di obiettivi.


L'Associazione potrà inoltre costituire sezioni locali, gruppi di lavoro e commissioni, ove ne ricorrano le condizioni e sotto la supervisione del Consiglio Direttivo. Dette sezioni, gruppi e commissioni a loro volta potranno avviare collaborazioni a livello locale.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a quelle principali enunciate. Le suddette attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.



Art. 6

Soci

L'Associazione è formata dai *Soci fondatori*, ossia dalle persone fisiche intervenute nell'assemblea costitutiva, e dai *Soci ordinari*, che si sono aggiunti successivamente al sodalizio. Questi ultimi sono tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, abbiano presentato domanda di adesione dichiarando di voler partecipare alla vita associativa, di condividere le finalità statutarie definite al precedente art. 3 e di accettare integralmente lo statuto. Le richieste di adesione sono esaminate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto ed eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Hanno tutti pieno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.


L'eventuale rigetto della domanda di adesione è comunicato all'interessato, che potrà ricorrere presso l'Assemblea quale organo sovrano entro il termine di 60 giorni.

I Soci versano ogni anno le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo è intransmissibile, non è rivalutabile e non costituisce titolo di partecipazione a proventi. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso;
- decadenza, ove per due anni consecutivi non risultino versate le quote associative;
- radiazione, ove il socio commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso, da presentarsi entro 30 giorni al Consiglio Direttivo, che lo sottopone al voto dell'Assemblea.



Art. 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote associative.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno. La convocazione è disposta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. L'assemblea è convocata inoltre ove almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta al Presidente.

Le convocazioni sono diramate con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista e debbono contenere l'ordine del giorno formulato dal Presidente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo, da persona eletta dall'Assemblea.


Le riunioni in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

È consentito ai soci di farsi rappresentare per delega da altro socio. Nessuno dei presenti può essere portatore di più di due deleghe. Ad ogni socio compete un voto.

Le votazioni riservate ai Soci per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, degli Organi dell'Associazione, per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione possono svolgersi anche per via telematica o epistolare, sempre secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo a condizione che sia garantita la segretezza del voto.

L'Assemblea dei Soci:

- definisce nelle linee essenziali l'attività dell'associazione, in accordo con le finalità esposte all'art. 3;
- elegge tra i presenti (anche in modalità telematica) con voto segreto il Consiglio Direttivo;



- elegge tra i presenti (anche in modalità telematica) a maggioranza semplice e con voto segreto il Presidente;
- delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo e le ratifica con maggioranza indicata all'art. 19;
- approva i bilanci e il rendiconto economico e finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva la relazione annuale sull'attività presentata dal Presidente;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione e il rinnovo dei comitati scientifici delle collane editoriali;
- nomina l'Organo di controllo, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, con le modalità specificate all'art. 18.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice calcolata tenendo conto degli intervenuti e dei soci rappresentati per delega; solo per le modifiche statutarie e per l'eventuale scioglimento dell'associazione si richiede la maggioranza qualificata indicata ai successivi artt. 19 e 20.

L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e propone azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 9


Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. È composto da cinque componenti eletti dall'Assemblea ordinaria, uno dei quali con funzione di Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte ogni anno. La convocazione è disposta dal Presidente quando questi lo reputi necessario o su richiesta scritta di almeno due componenti. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei componenti, e delibera a maggioranza semplice. Nel Consiglio Direttivo non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, un segretario-tesoriere. Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo dell'associazione. Come tale:

- dà attuazione ai deliberati assembleari;
- promuove, organizza, controlla e coordina le attività secondo le indicazioni dell'Assemblea;



- cura la gestione ordinaria di quanto attiene alla vita dell'associazione, eventualmente anche attraverso la cooperazione, richiesta e definita di volta in volta, di soci non appartenenti al Consiglio stesso;
- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- propone all'Assemblea la costituzione e il rinnovo dei comitati scientifici delle collane editoriali;
- è anche l'organo amministrativo dell'Associazione e in quanto tale ne cura la gestione amministrativa e ne assume la responsabilità;
- cura la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo, del rendiconto economico-finanziario e della inerente relazione accompagnatoria da presentare all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione, con le modalità stabilite al successivo art. 17;
- esamina le domande di ammissione dei nuovi soci e dispone eventuali radiazioni.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, viene nominato al suo posto il primo dei non eletti. Se decade la maggioranza dei Consiglieri, si indicano nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Presidente


Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, cura la formulazione dell'Ordine del giorno per entrambi gli organi. Presenta annualmente all'assemblea una relazione sull'attività dell'Associazione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto per un solo triennio consecutivo.

Art. 11

Vice Presidente

Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vice Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di motivato e temporaneo impedimento.



Art. 12

Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere provvede alla redazione dei libri di conto, alla redazione e all'aggiornamento del libro dei soci. Cura l'aggiornamento e la conservazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni di tutti gli organi dell'Associazione, con relativi verbali. Cura la redazione e la conservazione dei libri contabili e delle scritture contabili. Provvede alla gestione tecnica dell'Associazione.

Insieme al Consiglio Direttivo si occupa della conduzione amministrativa dell'Associazione. Tutta la documentazione inerente alla attività associativa è liberamente consultabile da parte dei soci.

Art. 13

Gratuità delle funzioni associative


Tutte le cariche elettive sono gratuite. Gratuita e volontaria è inoltre qualsiasi attività svolta dai soci nell'ambito della vita associativa.

Art. 14

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote annuali dei soci;
- ricavato delle attività svolte dall'Associazione, ivi comprese la riproduzione, la commercializzazione e lo scambio di materiale a stampa;
- eventuali sovvenzioni o contributi di persone fisiche e di Enti Pubblici e Privati;
- qualunque altro introito realizzato dall'Associazione nell'ambito della sua attività;
- eventuali eccedenze attive di bilancio che il Consiglio Direttivo ha facoltà di destinare annualmente all'incremento del patrimonio.



Art. 15

Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o, in alternativa, per l'incremento del patrimonio dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria.

Art. 16

Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate, consultabile anche da parte di soggetti estranei all'Associazione.

Art. 17

Rendiconto economico-finanziario


L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti.

Il rendiconto dev'essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

I soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali, facendone richiesta per email al Consiglio Direttivo, il quale dispone l'accesso ai documenti in copia digitale entro 15 giorni.



Art. 18

Organo di controllo

Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge (art. 30, Codice del Terzo Settore e successive modificazioni), l'Associazione costituirà apposito Organo di controllo.

L'assemblea nominerà un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo sarà eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice e rimarrà in carica per tre anni.

Vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Eserciterà inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alla legge.

Art. 19

Modifiche allo Statuto


Le modifiche di Statuto sono approvate dall'Assemblea con maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto.

Art. 20

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione potrà sciogliersi solo su delibera dell'Assemblea e col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (anche in modalità telematica).

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione ogni bene in suo possesso viene devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Athena Musica

Associazione culturale di promozione sociale

athenamusica.org

10

Art. 21

Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Art. 22

Prima applicazione dello statuto

Le cariche elettive vengono attribuite, per il solo primo mandato, tramite votazioni svolte nell'ambito dell'assemblea costitutiva. In prima applicazione del presente statuto, sono soci tutti gli intervenuti all'assemblea costitutiva.

Il Presidente

Francesco
Finocchiaro

Firmato digitalmente da
Francesco Finocchiaro
Data: 2022.04.14 08:37:05 +02'00'

Il Segretario-Tesoriere

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 07/02/22 Serie 3 al N. 1830

Pagato € 0,00

Euro

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Patrizia Barba)

